



# Comune di TORINO DI SANGRO

Piazza Donato IEZZI n.15 - 66020 TORINO DI SANGRO (CH) - C.F. 00243570694  
Tel. 0873.913121 - Fax 0873.913175 - www.comune.torinodisangro.ch.it

## UFFICIO DEL SINDACO

e-mail sindaco@comune.torinodisangro.ch.it  
P.E.C. protocollo@comunetorinodisangro.legalmail.it

Ordinanza n. 56 del 03-11-2020

### OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - PROVVEDIMENTI

Modalità di accesso ai servizi e uffici comunali da parte del pubblico

\*\*\*\*\*

### IL SINDACO

**PREMESSO** che, a seguito della dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica per il coronavirus dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 30.01.2020 (successivamente dichiarata "pandemia" in data 11.03.2020), il Consiglio dei Ministri deliberava, in data 31.01.2020, lo stato di emergenza nazionale sino al 31.07.2020, prorogato dapprima al 15.10.2020 e, successivamente, alla data del 31.01.2021, "*considerato che sebbene le misure finora adottate abbiano permesso un controllo efficace dell'infezione, l'esame dei dati epidemiologici dimostra che persiste una trasmissione diffusa del virus e che pertanto l'emergenza non può ritenersi conclusa*" (delibera C.d.M. del 07.10.2020, pubblicata in GU n. 248 del 07.10.2020), adottando, tra gli altri, i seguenti provvedimenti recanti disposizioni straordinarie e misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19:

**VISTI** i seguenti provvedimenti legislativi: Decreti Legge:

- D.L. 26.02.2020, n. 6, convertito con modificazioni in L. 05.03.2020, n. 13;
- D.L. 17.03.2020, n. 18, convertito con modificazioni in L. 24.04.2020, n. 27;
- D.L. 25.03.2020, n. 19, convertito con modificazioni in L. 22.05.2020, n. 35;
- D.L. 08.04.2020, n. 22, convertito con modificazioni in L. 06.06.2020, n. 41;
- D.L. 08.04.2020, n. 23, convertito con modificazioni in L. 05.06.2020, n. 40;
- D.L. 30.04.2020, n. 28, convertito con modificazioni in L. 25.06.2020, n. 70;
- D.L. 10.05.2020, n. 30, convertito con modificazioni in L. 02.07.2020, n. 72;
- D.L. 16.05.2020, n. 33, convertito con modificazioni in L. 14.07.2020, n. 74;
- D.L. 19.05.2020, n. 34, convertito con modificazioni in L. 17.07.2020, n. 77;
- D.L. 30.07.2020, n. 83, convertito con modificazioni in L. 25.09.2020, n. 124;
- D.L. 14.08.2020, n. 104, convertito con modificazioni in L. 13.10.2020, n. 126;
- D.L. 07.10.2020, n. 125;

**VISTI** i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.), attuativi del D.L. 26.02.2020, n. 6, convertito in L. 05.03.2020, n. 13, adottati in data: 25 febbraio, 1-4-8-9-11-22 marzo, 01- 10-26 aprile, 17 maggio, 11 giugno, 14 luglio, 7 agosto, 7 settembre, 13 ottobre 2020, 18.10.2020 e da ultimo, 24 ottobre 2020;

**VISTO** infine il DPCM 28 ottobre 2020 che evidenzia come le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi e dispone nuove misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19;

**DATO ATTO**, inoltre, che il Presidente della Giunta Regionale dell'Abruzzo, in attuazione delle misure governative di prevenzione emergenza Coronavirus COVID19, emanava con apposite Ordinanze ulteriori disposizioni;

**OSSERVATO** che allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, il divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico e l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale, inizialmente previsti dal DPCM 09.03.2020, vengono costantemente ribaditi

nei successivi richiamati decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché, da ultimo, in forza dell'art. 1, D. L. 30.07.2020, n. 83, recante, in specie, la proroga dei termini di cui all'art. 3, c. 1, D.L. n. 33/2020 e, conseguentemente, dell'efficacia delle dette misure prescritte dall'art. 1, c. 8 primo periodo, cc. 9-10 dello stesso D.L. 16.5.2020, n. 33, convertito con modificazioni L. 74/2020;

**RAMMENTATO** che con Ordinanza Sindacale n. 8 del 04.03.2020 si è provveduto alla attivazione del C.O.C. per fronteggiare l'emergenza da Covid-19,

**VISTE** le disposizioni a suo tempo impartite per la regolamentazione dell'attività degli uffici e degli accessi agli stessi durante il periodo del lockdown;

**CONSIDERATO**, al fine di contemperare l'interesse alla salute pubblica e dei lavoratori con quello della continuità dell'azione amministrativa, dover assumere il presente provvedimento, in ordine a ulteriori misure, volte a disciplinare modalità di prevenzione della possibile diffusione dell'epidemia, disciplinando l'accesso del pubblico agli uffici comunali, da prevedere, ai sensi dell'art. 263, D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni in L. 17.07.2020, n. 77, in modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, preferibilmente con appuntamento, mediante contatti telematici (e-mail) e telefonici dal 03.11.2020 e sino al 31.01.2021, comunque, sino alla data finale dello stato di emergenza sanitaria, salvo ulteriori diverse disposizioni;

**VISTI:**

- l'art. 50, commi 5 e 7, D. Lgs. n. 267/2000;
- il Protocollo quadro "Rientro in sicurezza" siglato il 24.07.2020 tra il Ministro per la Pubblica Amministrazione e le Organizzazioni sindacali;

**RITENUTO** che l'adozione del presente provvedimento riveste carattere di urgenza ed è provvedimento indifferibile per le motivazioni e situazioni di emergenza sanitaria nazionale sin qui richiamate,

**VISTO** lo Statuto Comunale vigente;

**VISTO** il Regolamento Comunale per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi – Dotazione Organica e Norme di Accesso;

**VISTA** la Legge 07.08.1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo", nel testo in vigore;

**VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 nel testo vigente;

## **ORDINA**

Per le motivazioni in premessa esplicitate che s'intendono integralmente riportate nel presente dispositivo,

- 1) al fine di contemperare l'interesse alla salute pubblica e dei lavoratori e adempiere alla definizione di concrete azioni positive volte a garantire misure di prevenzione compatibili con la continuità dell'azione amministrativa, volte ad adeguare l'operatività di tutti gli uffici alle esigenze dei cittadini e delle imprese, di stabilire, **con decorrenza dal 03.11.2020 e sino al 31.01.2020 e, comunque, fino alla data finale dello stato di emergenza sanitaria**, salvo ulteriori provvedimenti in linea con ulteriori disposizioni governative e/o regionali per il contenimento della pandemia in argomento, le regole di accesso ai Servizi Comunali, preferibilmente mediante appuntamento anche in ragione delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa nella situazione epidemiologica contingente da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
- 2) di individuare, pertanto, le modalità semplificate e temporanee di accesso agli uffici comunali da parte del pubblico, di seguito riportate:

i servizi vengono erogati prevalentemente con modalità e contatti telematici/telefonici;

il portone della sede municipale di Piazza Donato Izzi n. 15 sarà aperto per l'accesso del pubblico, nella quantità di una persona alla volta per ogni ufficio;

l'apertura al pubblico degli uffici comunali seguirà il seguente orario: nei giorni feriali da Lunedì a Venerdì con orario 9.00 ÷ 12.00 e nel pomeriggio del Martedì con orario 15.30 ÷ 17.30. Il Servizio Amministrativo – Affari Generali e Attività Produttive sarà aperto al pubblico nei giorni feriali del Lunedì con orario 9.00 ÷ 12.00.

L'attesa del proprio turno, da parte delle persone che si recano negli uffici si svolgerà all'esterno della sede municipale, evitando assembramenti e mantenendo il distanziamento interpersonale di almeno un metro;

l'accesso agli uffici da parte dell'utenza potrà avvenire solo se dette persone indosseranno un efficace sistema di protezione che copra naso e bocca e abbiano provveduto ad una adeguata igienizzazione delle mani con liquido o gel disinfettante;

- 3) di approvare l'allegato avviso, recante orari e modalità dell'accesso regolamentato agli Uffici Comunali da parte della utenza, che, accluso sotto la lettera "A" al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

#### DISPONE

che copia della presente ordinanza sia affissa a cura del Messo comunale all'Albo Pretorio e di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Torino di Sangro e sugli altri canali dell'Ente, e che, inoltre, venga trasmessa, per quanto di competenza:

- agli Assessori e Consiglieri Comunali
- al Segretario Comunale;
- ai Responsabili dei Servizi e degli Uffici comunali e alle OO.SS.;
- all'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Chieti;
- alla Questura di Chieti;
- alla Polizia Locale del Comune di Torino di Sangro
- alla locale Stazione Carabinieri.
- al Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile "Donato Iezzi"

#### RENDE NOTO

**Avverso il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge n. 241/1990**

- ricorso al Prefetto di Chieti entro 30 giorni
- ricorso al T.A.R. Abruzzo entro 60 giorni;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni,

tutti i termini sopra riportati decorrono dalla data di pubblicazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.



IL SINDACO  
Nino Di Fonso

*Nino Di Fonso*